



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI**

*Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
Unità centrale di crisi*

*Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC*

Registro - Classif:

Assessorati sanità Servizi veterinari

Regioni e P.A.

II.ZZ.SS.

e, per conoscenza:

Commissione europea - DG SANCO

Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

ITALRAP

rpue@rpue.esteri.it

CESME c/o IZS di Teramo

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. VIII DGSAFV

Uff. III DSVETOC

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Modifica e integrazione dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e s. m.

Si trasmette in allegato la modifica e l'integrazione al dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014, e successive modifiche.

In merito all'inserimento dei dati relativi alla vaccinazione, si informa che a breve l'IZS Abruzzo e Molise ultimerà le modifiche tecniche che consentiranno di effettuare il solo inserimento in BDN. Sarà cura delle Scrivente comunicare la data dalla quale si potrà sospendere il doppio inserimento.

Si pregano le Regioni in indirizzo di dare massima e rapida diffusione del presente provvedimento.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello***

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento:

dott. Fabrizio Bertani f.bertani@sanita.it; dgsa@postacert.sanita.it

dott. Olivia Bessi - o.bessi@sanita.it

dott. Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it



Ministero della salute

Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari

Ufficio III

Oggetto: Modifica e integrazione del provvedimento del direttore generale della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot. n. 5662, del 14 marzo 2014 *“Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale e successive modificazioni”* – Ulteriori modalità di vaccinazione ai fini della movimentazione degli animali sensibili dalle zone di restrizione.

- VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 1954, n. 320;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modificazioni;
- VISTA la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;
- VISTO l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 concernente “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”;
- TENUTO CONTO del documento predisposto dal Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali (CESME) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale G. Caporale di Teramo, recante “Scenari per la vaccinazione nei confronti della Blue tongue elementi tecnico-scientifici”;
- PRESO ATTO delle istanze avanzate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel corso della riunione dell’Unità di crisi per la Blue tongue del 23 aprile 2015;
- PRESO ATTO altresì della disponibilità manifestata dalle Associazioni di categoria (Assocarni, Uniceb, Coldiretti, Assolzoo, Unicarve e Italia Zootecnica, AIA, Fedagri, Agrinsieme) nella riunione del 16 giugno 2015, relativamente alla

possibilità di assumersi temporaneamente gli oneri inerenti all'acquisto dei vaccini per poter accedere, nel proprio interesse, alle condizioni per l'esenzione dal divieto di movimentazione degli animali sensibili dalle zone in restrizione verso aree indenni o con diversa qualifica sanitaria del territorio nazionale, in attesa dell'adozione di misure sanitarie miranti all'eradicazione della malattia sul territorio nazionale.

DISPONE:

Articolo 1

1. Al provvedimento del direttore generale della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot. n. 5662, del 14 marzo 2014, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

“Articolo 4-*bis*
(Vaccinazione per la movimentazione)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 1, ai soli fini della movimentazione degli animali delle specie sensibili, anche le Associazioni di categoria del settore zootecnico delle specie sensibili possono provvedere all'acquisto dei vaccini per gli allevatori e/o detentori di animali interessati che si approvvigioneranno dei suddetti medicinali veterinari ad azione immunologica attraverso i canali di distribuzione del farmaco veterinario dietro presentazione di ricetta in triplice copia non ripetibile.

2. Nel caso in cui l'acquisto dei vaccini avvenga da parte delle Associazioni di categoria di cui al comma 1, le stesse ne danno preventiva comunicazione al Ministero della salute e alla regione o provincia autonoma dove sono collocati gli animali destinati alla movimentazione.

3. Le operazioni di effettuazione delle vaccinazioni ai sensi del comma 1, sono svolte dai servizi veterinari delle ASL o da veterinari libero professionisti individuati dai proprietari e/o detentori degli animali o dalle Associazioni di categoria, appositamente formati e formalmente incaricati dalle ASL competenti per territorio, che ne curano la registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN) e sul Sistema Informativo Nazionale della Blue tongue, tempestivamente e comunque non oltre i 15 giorni dall'avvenuta vaccinazione.

4. Le spese inerenti l'acquisto e la somministrazione dei vaccini, utilizzati ai fini della movimentazione di cui al comma 1, ove acquistati dalle Associazioni di categoria di cui al comma 1, sono a carico dei proprietari e/o detentori degli animali.”.

Roma, 14 luglio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello